

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
Facoltà di Beni Culturali – sede di Fermo

Corso di laurea triennale in:
***Conservazione e gestione dei beni culturali* (Classe L-1)**

Corso di
STORIA MEDIEVALE
(a.a. 2009-10 – I semestre)



ANTOLOGIA DI FONTI DOCUMENTARIE

Prof. Francesco Pirani

I. L'Europa dei popoli (secoli IV-IX)

Testo 1: *I Germani secondo Tacito.*

Sempre armati si dedicano a ogni attività, di carattere sia pubblico che privato. Ma è loro consuetudine non rivestire le armi prima di esserne stati ritenuti degni dalla comunità intera. Dopodiché, proprio di fronte all'assemblea, un capo o il padre o uno dei parenti riveste il giovane dello scudo e della framea: questa cerimonia corrisponde alla nostra vestizione della toga, e costituisce, per un giovane, la prima distinzione onorifica. Prima di quel momento il giovane è considerato membro della sua famiglia, in seguito dello Stato. Anche a semplici adolescenti l'elevato grado di nobiltà o gli insigni meriti degli antenati conferiscono dignità da principe; per altro, si uniscono a quelli più adulti e da tempo giudicati idonei alle armi, e non ritengono disdicevole apparire tra i subalterni. Anzi, lo stesso seguito (*comitatus*) ha una sua gerarchia, fondata sul giudizio del condottiero; grande è di conseguenza anche la rivalità: tra i gregari per chi meriti il primo posto vicino al condottiero, tra i principi per chi possieda il seguito più numeroso e valoroso. Questa è la distinzione, questo il prestigio militare: essere sempre circondati da un folto stuolo di giovani scelti: privilegio nei periodi di pace, presidio in guerra. Per ogni principe è motivo di gloria e di onore, non soltanto tra la sua gente ma anche tra le tribù vicine, distinguersi per la consistenza e per il valore del suo seguito. In tal caso infatti i principi sono richiesti per incarichi diplomatici, sono gratificati con i doni e combattono vittoriosamente le guerre soprattutto grazie al loro nome.

(*Europa in costruzione. La forza delle identità, la ricerca di unità (secoli IX-XIII). Fatti, documenti, interpretazioni*, dossier a cura di G. Albertoni, consultabile all'indirizzo: www.storia.unive.it/_RM/didattica/strumenti/Albertoni.htm)

Testo 2: *L'esercito romano nella battaglia dei Campi Catalaunici (451).*

La risposta del re [*dei Visigoti*] viene acclamata dagli altri capi: ben volentieri il popolo li imita. Il desiderio di combattere s'impadronisce di tutti: ormai ci si augura di avere gli Unni per nemici. Da parte romana, poi, la preveggenza attività del patrizio Ezio, su cui poggiava l'impero d'Occidente, fu tale da permettergli di marciare contro quella feroce e innumere turba di nemici [gli Unni] con forze non inferiori, riunite da ogni parte. Infatti i Romani potevano contare su contingenti di Franchi, di Sarmati, di Armoricani, di Liziani, di Burgundi, di Sassoni, di Ripuari, di Ibrioni, un tempo soldati dell'impero, ma ora richiamati solo come ausiliari, e su truppe di altre stirpi celtiche e germaniche. (*Ibid.*)

Testo 3: *Un mito fondativo: i Longobardi secondo Paolo Diacono.*

Usciti dalla Scandinavia, i Vinnili, con i loro capi Ibor e Aio, giunsero nella regione chiamata Scoringa e lì si fermarono per alcuni anni. [...] Racconta la tradizione antica una favola ridicola: cioè che i Vandali, recatisi da Wodan, gli avrebbero chiesto la vittoria sui Vinnili; egli avrebbe risposto che avrebbe dato la vittoria a quelli che per primi avesse visto al sorgere del sole. Si dice che allora Gambara andasse da Frea, la moglie di Godan, chiedendo la vittoria per i Vinnili, e Frea le suggerisse che le donne dei Vinnili si sistemassero i capelli sciolti intorno al viso così da farli sembrare barbe e appena giorno si presentassero insieme agli uomini e si disponessero, per farsi vedere anch'esse da Godan, da quella parte dove egli era solito guardare dalla finestra verso oriente. E così si dice che fosse fatto. E Godan, al sorgere del sole, vedendole, avrebbe detto: 'Chi sono questi lunghe-barbe?'. Allora Frea gli avrebbe suggerito di donare la vittoria a quelli cui aveva attribuito il nome. E così Godan avrebbe concesso la vittoria ai Vinnili. Queste sono cose degne di riso e prive di qualsiasi valore. La vittoria non è stata infatti assegnata al potere degli uomini, ma al contrario è amministrata dal cielo.

È certo, però, che i Longobardi, che prima erano detti Vinnili, furono chiamati così in un secondo tempo per la lunghezza della barba mai toccata dal rasoio. Infatti nella loro lingua lang significa lunga e bart barba. Quanto a Wotan, che con l'aggiunta di una lettera chiamarono Godan, è lo stesso che tra i Romani è detto Mercurio ed è adorato come dio da tutti i popoli germanici; questi sarebbe vissuto – si dice – non in questi tempi, ma molto prima, e non in Germania ma in Grecia.

Alboino, in procinto di partire per l'Italia, chiese aiuto ai suoi vecchi amici Sassoni, per avere un maggior numero di uomini con cui invadere e occupare il vasto territorio italiano. Più di ventimila Sassoni, con donne e bambini, accorsero al suo appello, per andare con lui in Italia. Quando lo seppero, Clotario e Sigeperto, re dei Franchi, fecero trasferire gli Svevi ed altre genti nelle terre da cui erano usciti i Sassoni. (*Ibid.*)

Testo 4: *I Franchi, popolo eletto.*

L'illustre popolo dei Franchi, creato da Dio stesso, forte in guerra, costante nei patti di pace, profondo nel giudizio, nel corpo nobile, intatto nel candore, illustre nelle forme, audace, impetuoso e fiero, [da poco] convertito alla fede cattolica, immune dall'eresia; quando ancora era invischiato nel rito barbarico, per ispirazione di Dio ricercava la chiave della sapienza, per la qualità dei suoi costumi desiderava la giustizia, custodiva la pietà. [...] Viva chi ama i Franchi, Cristo custodisca il loro regno, riempi del lume della grazia i loro corpi, protegga il loro esercito, dia [ad esso] le difese della fede; il signore Gesù Cristo, che propizia la pietà, conceda le gioie della pace e il tempo della felicità ai loro dominatori. È questo il popolo che, essendo forte e valoroso, ha scosso combattendo dalle sue spalle il durissimo giogo dei Romani, e dopo il riconoscimento del battesimo ha ornato d'oro e di pietre preziose i corpi dei santi martiri, che i Romani avevano bruciato con il fuoco, mozzato con il ferro o gettato alle fiere perché li lacerassero.

(*Antologia delle fonti altomedievali*, a cura di S. Gasparri e F. Simoni, Sansoni, Firenze 1992 consultabile in rete all'indirizzo: www.storia.unive.it/_RM/didattica/fonti/anto_ame/indice.htm)

II. La nascita dell'Europa cristiana (secoli IV-IX)

Testo 1: *Il concilio di Nicea (325) e la struttura organizzativa delle Chiese.*

Sugli scomunicati. Quanto agli scomunicati, sia ecclesiastici che laici, la sentenza dei vescovi di ciascuna provincia abbia forza di legge e sia rispettata la norma secondo la quale chi è stato cacciato da alcuni non sia accolto da altri. È necessario tuttavia assicurarsi che questi non siano stati allontanati dalla comunità solo per grettezza d'animo o per rivalità del vescovo o per altro sentimento di odio. Perché poi questo punto abbia la dovuta considerazione, è sembrato bene che in ogni provincia, due volte all'anno si tengano dei sinodi, affinché tutti i vescovi della stessa provincia riuniti al medesimo scopo discutano questi problemi, e così sia chiaro a tutti i vescovi che quelli che hanno mancato in modo evidente contro il proprio vescovo sono stati opportunamente scomunicati, fino a che l'assemblea dei vescovi non ritenga di mostrare verso costoro una più umana comprensione. I sinodi siano celebrati uno prima della Quaresima perché, superato ogni dissenso, possa esser offerto a Dio un dono purissimo; l'altro in autunno.

Sul primato dei vescovi. In Egitto, nella Libia e nella Pentapoli siano mantenute le antiche consuetudini per cui il vescovo di Alessandria abbia autorità su tutte queste province; anche al vescovo di Roma infatti è riconosciuta una simile autorità. Ugualmente ad Antiochia e nelle altre province siano conservati alle chiese gli antichi privilegi. Inoltre sia chiaro che, se qualcuno è fatto vescovo senza il consenso del metropolita, questo grande sinodo stabilisce che costui non debba esser vescovo. Qualora poi due o tre, per questioni loro personali, dissentano dal voto ben meditato e conforme alle norme ecclesiastiche degli altri, prevalga l'opinione della maggioranza.

(*Antologia delle fonti altomedievali*, a cura di S. Gasparri e F. Simoni, Sansoni, Firenze 1992 consultabile in rete all'indirizzo: www.storia.unive.it/_RM/didattica/fonti/anto_ame/indice.htm)

Testo 2: *Le eresie trinitarie e il concilio di Calcedonia (451)*

Seguendo, quindi, i santi padri, all'unanimità noi insegniamo a confessare un solo e medesimo Figlio: il Signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua umanità, vero Dio e vero uomo, [composto] di anima razionale e del corpo, consustanziale al Padre per la divinità, e consustanziale a noi per l'umanità, simile in tutto a noi, fuorché nel peccato, generato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità, e in questi ultimi tempi per noi e per la nostra salvezza da Maria vergine e madre di Dio, secondo l'umanità, uno e medesimo Cristo signore unigenito; da riconoscersi in due nature, senza confusione, immutabili, indivise, inseparabili, non essendo venuta meno la differenza delle nature a causa della loro unione, ma essendo stata, anzi, salvaguardata la proprietà di ciascuna natura, e concorrendo a formare una sola persona e ipostasi. Egli non è diviso o separato in due persone, ma è un unico e medesimo Figlio, unigenito, Dio, verbo e Signore Gesù Cristo, come prima i profeti e poi lo stesso Gesù Cristo ci hanno insegnato di lui, e come ci ha trasmesso il simbolo dei padri.

Stabilito ciò da noi con ogni possibile diligenza, definisce il santo e universale sinodo, che a nessuno sia lecito presentare, o anche scrivere, o comporre una [formula di] fede diversa, o credere, o insegnare in altro modo. Quelli poi che osassero o comporre una diversa formula di fede, o presentarla, o insegnarla, o tramandare un diverso simbolo a quelli che intendono convertirsi dall'Ellenismo alla conoscenza della verità,

o dal Giudaismo o da un'eresia qualsiasi, costoro, se sono vescovi o chierici, siano considerati decaduti: il vescovo dal suo episcopato, i chierici dal clero; se poi fossero monaci o laici, dovranno essere scomunicati. (*Ibid.*)

Testo 3: *L'aspirazione della Chiesa al primato: la lettera di papa Gelasio (494)*

Supplico la tua pietà di non considerare arroganza l'ubbidienza ai principi divini. Non si dica di un imperatore romano, ti prego, che egli giudichi ingiuria la verità comunicata al suo intendimento. Due sono infatti i poteri, o augusto imperatore, con cui questo mondo è principalmente retto: la sacra autorità dei pontefici e la potestà regale. Tra i due, l'importanza dei sacerdoti è tanto più grande, in quanto essi dovranno rendere ragione al tribunale divino anche degli stessi reggitori d'uomini. Tu sai certo, o clementissimo figlio, che, pur essendo per la tua dignità al di sopra degli uomini, tuttavia devi piegare devotamente il capo dinanzi a coloro che sono preposti alle cose divine, e da loro aspettare le condizioni della tua salvezza; e nel ricevere i santissimi sacramenti e nell'amministrarli come compete, tu sai che ti devi sottoporre agli ordini della religione, e non avere funzioni di capo, e che pertanto in queste questioni tu devi essere sottomesso al giudizio degli ecclesiastici e non volere che essi siano obbligati alla tua volontà. (*Ibid.*)

Testo 4: *Martino vescovo di Tours combatte i culti pagani nella Vita di Sulpicio Severo.*

Un giorno, avendo demolito un antichissimo tempio in un villaggio, e intrapreso ad abbattere un pino che si ergeva vicinissimo al santuario, il sacerdote di quel luogo e tutta la turba dei pagani cominciarono a opporglisi. Ed essendo i medesimi rimasti quieti per volontà di Dio mentre il tempio veniva demolito, non tolleravano che l'albero fosse tagliato. Egli s'adoprava per far loro osservare che non v'era nulla di sacro in un ceppo; seguissero piuttosto il Dio, che egli stesso serviva; bisognava abbattere quell'albero, poiché era consacrato a un demonio. Allora uno di quelli, ch'era più ardito degli altri, disse: "Se tu hai qualche fiducia in quel Dio, che dici di venerare, noi stessi abatteremo questo albero, ricevilo su di te nella sua caduta: e se il tuo Dio è con te, come asserisci, ti salverai". Allora egli, intrepidamente confidando in Dio, s'impegnò a farlo. Al momento tutta quella turba di pagani consentì a siffatta condizione, e facilmente si rassegnarono alla perdita del loro albero, se con la caduta di esso avessero potuto schiacciare il nemico delle loro cerimonie sacre. E così, essendo quel pino inclinato da una parte in modo che non vera alcun dubbio sulla parte dove, tagliato, si sarebbe abbattuto, egli fu posto, eretto e legato, secondo la volontà di quei rustici, nel luogo in cui nessuno dubitava che l'albero sarebbe caduto. E dunque essi stessi presero a tagliare il loro pino con grande allegria e letizia. Assisteva discosta una folla di spettatori attoniti. E già il pino oscillava e sul punto di cadere minacciava il suo crollo. Impallidivano in disparte i monaci, e atterriti dal pericolo ormai prossimo, avevano perduto ogni speranza e fiducia, aspettando solo la morte di Martino. Ma, confidando in Dio, in intrepida attesa, quando già il pino abbattendosi emetteva un fragore, egli, levata la mano contro quello che cadeva e rovinava su di lui, oppose il segno della salvezza. Ma allora l'avresti creduto spinto all'indietro da una sorta d'uragano –, il pino crollò dalla parte opposta, così che quasi schiacciò i contadini, che erano stati lì come in luogo sicuro. Quindi, levato un clamore al cielo, i pagani stupirono al miracolo, i monaci piansero di gioia, tutti all'unisono glorificarono Cristo: fu ben chiaro che in quel giorno era venuta la salvezza per quelle contrade. Infatti non vi fu quasi nessuno in quella enorme moltitudine di pagani, che non reclamò l'imposizione delle mani, e, abbandonato l'empio errore, non credette nel Signore Gesù. Invero prima di Martino pochissimi, anzi quasi nessuno in quei paesi aveva ricevuto il Cristo. E grazie ai suoi miracoli e al suo esempio il nome di Cristo diventò così forte che là non si trova più alcun luogo che non sia pieno di chiese e di eremi in grandissimo numero. Infatti dove egli aveva distrutto templi pagani, subito nello stesso luogo costruiva chiese e romitaggi. (*Ibid.*)

Testo 5: *Un capitolo della regola di Benedetto da Norcia (ca. 540).*

L'ozio è nemico dell'anima, e perciò i fratelli in certe ore devono essere occupati nel lavoro manuale, in altre ore nella lettura divina. Di conseguenza riteniamo che entrambe le occupazioni siano ripartite nel tempo con il seguente ordinamento: da Pasqua fino alle calende di ottobre, uscendo al mattino facciano i lavori necessari dalla prima fin quasi all'ora quarta. Poi, dall'ora quarta fino all'ora in cui faranno la sesta, attendano alla lettura. Dopo la sesta, alzandosi da tavola si riposino nei loro letti in assoluto silenzio o, se qualcuno vorrà leggere per conto suo, legga in modo da non disturbare nessuno. Si faccia nona un poco in anticipo, verso la metà dell'ora ottava, e di nuovo lavorino a quello che c'è da fare sino al vespro. Se le

esigenze del luogo o la povertà richiedono che essi si occupino personalmente di raccogliere le messi, non se ne affliggano, giacché allora sono veramente monaci, se vivono del lavoro delle proprie mani, come i nostri padri e gli apostoli. Tutto però sia fatto con misura, avendo riguardo per i deboli. Invece dalle calende di ottobre all'inizio della quaresima attendano alla lettura fino a tutta l'ora seconda. Dopo l'ora seconda si faccia terza e fino a nona tutti eseguano il lavoro che viene loro assegnato. Dato poi il primo segnale dell'ora nona, ciascuno si stacchi dal proprio lavoro e stia pronto finché suonerà il secondo segnale. Dopo il pasto attendano alle proprie letture o ai salmi. Nei giorni di quaresima, dal mattino sino a tutta l'ora terza attendano alle proprie letture e sino a tutta l'ora decima eseguano il lavoro che è loro assegnato. In questi giorni di quaresima tutti ricevano dalla biblioteca un libro a testa e lo leggano ordinatamente per intero. Questi libri devono essere dati all'inizio della Quaresima. (*Ibid.*)

III. L'Europa carolingia e la sua dissoluzione (secoli IX-XI)

Testo 1. *L'incoronazione di Carlo (800): due diverse versioni.*

A. (EGINARDO, *Vita Karoli*) Le cause della sua ultima venuta [a Roma] non furono solo queste, ma ci fu anche il motivo che i Romani avevano costretto papa Leone a invocare la protezione del re, avendogli fatto subire molte violenze, cioè a dire gli avevano strappati gli occhi e tagliata la lingua. Perciò venne a Roma per rimettere a posto la situazione della Chiesa, che era diventata eccessivamente confusa, e vi si trattene per tutto il periodo invernale.

In questo periodo prese il titolo di imperatore e di Augusto. Il che dapprima lo contrariò a tal punto che giunse a dichiarare che in quel giorno, anche se era una delle più grandi festività, mai sarebbe entrato in chiesa se avesse potuto sopporre quale era il progetto del pontefice. In seguito però sopportò con grande tolleranza l'odio suscitato dall'aver egli assunto quel titolo, sdegnandosi soprattutto di ciò gli imperatori romani, vinse la loro arrogante fiera con la sua magnanimità, nella quale indubbiamente li superava di gran lunga, e ottenne ciò mandando loro frequenti ambascerie e chiamandoli fratelli nelle sue lettere.

B. (*Liber pontificalis*) Dopo qualche tempo lo stesso grande re, essendosi recato nella basilica del beato Pietro Apostolo dove fu ricevuto con grande onore, fece riunire nella medesima chiesa arcivescovi, vescovi, abati e tutta la nobiltà dei Franchi e dei Romani. E sedendo entrambi, tanto il grande re che il pontefice, fecero sedere anche i santissimi arcivescovi, vescovi e abati, mentre gli altri sacerdoti e gli ottimati franchi e romani rimasero in piedi, affinché tutti conoscessero i crimini che erano stati addebitati all'alto pontefice. Udendo ciò, tutti gli arcivescovi, vescovi e abati dissero all'unanimità: "Noi non osiamo giudicare la sede apostolica, che è alla testa di tutte le chiese. Infatti siamo noi ad essere giudicati da essa e dal suo vicario, mentre essa non sottoposta al giudizio di alcuno, secondo l'antica usanza. Ma poiché lo stesso sommo pontefice lo ha stabilito, secondo i canoni obbediremo". Disse allora il venerabile presule: "Seguo le orme dei miei predecessori e sono pronto a purificarmi di tali false accuse che, con malvagità, sono sorte repentinamente contro di me". Il giorno seguente, nella stessa basilica dal beato Pietro, alla presenza tutti gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, di tutti i Franchi che erano al seguito dello stesso grande re e di tutti i Romani, il venerabile prelado e pontefice, abbracciando i quattro santi vangeli di Cristo, davanti a tutti salì sull'ambone e sotto giuramento disse con voce chiara: "Non so nulla di questi falsi crimini che mi attribuirono i Romani che mi hanno ingiustamente perseguitato, e so di non aver fatto tali cose". Fatto ciò, tutti gli arcivescovi, i vescovi, gli abati e tutto il clero, pronunciate le litanie, innalzarono lodi a Dio e alla nostra signora Maria madre di Dio sempre vergine e al beato Pietro, principe degli apostoli e di tutti i santi di Dio.

Dopo di che, essendo arrivato il giorno del Natale di Nostro Signore Gesù Cristo, si riunirono tutti insieme di nuovo nella medesima basilica del beato Pietro apostolo. E allora il venerabile e benefico presule incoronò [Carlo] con le sue mani con una preziosissima corona. Allora tutti i fedeli Romani, vedendo quanta protezione e amore aveva avuto per la santa Chiesa romana e per il suo vicario, per volontà di Dio e del beato Pietro possessore delle chiavi del Regno dei Cieli esclamarono all'unanimità con voce altisonante: "A Carlo, piissimo augusto coronato da Dio, grande e pacifico imperatore, vita e vittoria!" Fu detto per tre volte, davanti alla sacra confessione del beato Pietro apostolo, invocando contemporaneamente parecchi santi; e così da tutti fu fatto imperatore dei Romani. Subito il santissimo sacerdote e pontefice unse re il suo eccellentissimo figlio Carlo con l'olio santo, nello stesso giorno del Natale di Nostro Signore Gesù Cristo.

(*Ibid.*)

Testo 2: *L'ideologia imperiale secondo Alcuino di York.*

Fino ad ora tre persone sono state al vertice della gerarchia nel mondo: Il rappresentante della sublimità apostolica, che occupa la sede del beato Pietro principe degli apostoli, di cui è vicario. Quel che sia capitato all'attuale reggitore della sede, la vostra stessa bontà si è premurata di farmelo sapere. L'altra è la dignità imperiale, che esercita il potere secolare nella seconda Roma. In quale empio modo il capo di quest'impero sia stato deposto, non da stranieri, ma da suoi familiari e concittadini, è una notizia diffusasi e narrata ovunque. La terza è la dignità regia nella quale il volere del nostro signore Gesù Cristo pose voi in qualità di reggitore del popolo crisitano. Questa prevale sulle altre due dignità, le eclissa e le sorpassa. È ora su te solo che si appoggiano le chiese di Cristo, da te solo attendono la loro salvezza, da te, vendicatore dei crimini, guida di coloro che sbagliano, consolatore degli afflitti, sostegno degli onesti. (*Ibid.*)

Testo 3: *L'ereditarietà dei comitati nel Capitolare di Querzy-sur-Oise (877).*

Se sarà morto un conte, il cui figlio sia con noi, nostro figlio, insieme con gli altri nostri fedeli disponga di coloro che furono tra i più familiari e più vicini al defunto, i quali insieme con i ministeriali della stessa contea e col vescovo amministrino la contea fino quando ciò sarà riferito a noi. Se invero [il defunto] avrà un figlio piccolo, questo stesso insieme con i ministeriali della contea e il vescovo, nella cui diocesi si trova, amministri la medesima contea, finché non ce ne giunga notizia. Se invece non avrà figli, nostro figlio, insieme con i rimanenti nostri fedeli, decida chi, insieme con i ministeriali della stessa contea con il vescovo, debba amministrare la stessa contea, finché non arriverà la nostra decisione. E a causa di ciò nessuno si iriti se affideremo la medesima contea a un altro, che a noi piaccia, piuttosto che a colui il quale fino ad allora la amministrò. Ugualmente, dovrà essere fatto anche dai nostri vassalli. E vogliamo ed espressamente ordiniamo che tanto i vescovi, quanto gli abati e i conti, o anche gli altri nostri fedeli cerchino di applicare le stesse regole nei confronti dei loro uomini.

Se qualcuno dei nostri fedeli, dopo la nostra morte, [...] vorrà rinunciare al mondo, lasciando un figlio o un parente capace di servire lo stato, egli sia autorizzato a trasmettergli i suoi *honores* [...]. E se vorrà vivere tranquillamente sul suo allodio, nessuno osi ostacolarlo in alcun modo né si esiga da lui null'altro che l'impegno di difendere la patria. (*Ibid.*)

Testo 4: *Concessioni dell'imperatore Ottone I al vescovo di Parma (962).*

In nome della santa e individuale Trinità. Ottone per divina disposizione della Provvidenza imperatore augusto. Siccome crediamo di essere assurti al vertice imperiale per provvedere alle necessità di tutti e in particolare a quelle delle chiese di Dio, non dubitiamo che se a esse avremo provveduto molto gioverà alla stabilità del nostro impero e all'aumento di vita eterna. Poiché è nota a tutti i fedeli della santa chiesa e nostri, presenti e futuri, la solerzia con cui il vescovo della chiesa di Parma Uberto venendo alla nostra clemenza ha richiesto che, secondo il costume dei nostri predecessori, favorissimo la sua chiesa con l'aumento di quei diritti che sono sottoposti all'autorità regia e alla pubblica amministrazione e specialmente di quelli dal cui esercizio da parte dei funzionari pubblici del comitato la chiesa viene aggredita, in particolare [egli ha richiesto che] trasferissimo dal diritto pubblico al diritto della chiesa il controllo e il distretto sulle persone e cose tanto appartenenti all'intero clero dell'episcopato in qualsiasi luogo si trovino, quanto appartenenti agli uomini che abitano all'interno della città, affinché abbia il potere di deliberare, giudicare e intervenire sulle persone e le cose del suddetto clero quanto sugli uomini che abitano all'interno di tale città e sulle loro cose e servitù, come se fosse presente il nostro conte palatino.

Considerando e ritenendo utile per la dignità dell'impero e per ovviare a tutti i mali che spesso capitano fra i conti di un comitato e i vescovi della stessa chiesa, per rimuovere del tutto occasioni di lite e di divisione e affinché il vescovo stesso col clero a lui affidato possa vivere in tranquillità e dedicarsi senza alcuna inquietudine alla preghiera, tanto per la salvezza nostra quanto per la stabilità del regno e di tutti coloro che vi abitano, concediamo e doniamo, trasferiamo interamente dal nostro diritto e dominio al diritto e dominio suo, e a lui affidiamo le mura della stessa città, la giurisdizione, la regolamentazione del mercato e ogni pertinenza della pubblica amministrazione tanto all'interno della città quanto all'esterno per un raggio di 3 miglia, [...] le vie regali, il decorso delle acque e ogni terra colta e incolta ivi adiacente e qualsiasi altra cosa di pubblica pertinenza.

Inoltre concediamo che tutti gli uomini che abitano all'interno della predetta città e dei predetti confini, ovunque abbiano possessi ereditati o acquistati, tanto nel comitato di Parma quanto nei comitati vicini, non siano costretti a corrispondere nessuna prestazione a nessuna persona del nostro regno, né a intervenire al placito di nessuno fuorché a quello del vescovo di Parma allora esistente, ma abbia tale vescovo l'autorità pari a quella del nostro conte di palazzo nell'intervenire, deliberare, giudicare su tutto il patrimonio e i dipendenti tanto dell'intero clero della diocesi quanto di tutti gli uomini che abitano nella predetta città e di tutti coloro che risiedono in terra vescovile, livellari, precari o custodi di castelli, e dal nostro diritto e dominio nel suo diritto e dominio in modo tale abbiamo effettuato il trasferimento così che nessun marchese, conte, visconte o altro grande o piccolo personaggio del nostro regno da ora in avanti possa intromettersi nei predetti patrimoni e dipendenti né tenti di imporre alcuna prestazione. [...]

Se qualcuno violerà il nostro precetto, sappia che dovrà pagare 1.000 lire d'oro, metà alla nostra camera e metà al vescovo della stessa chiesa. Affinché più autentico sia creduto e con più diligenza osservato da tutti e inviolabilmente custodito, abbiamo ordinato di apporre di mano nostra il sigillo del nostro anello.

Dato il 13 marzo dell'anno dell'incarnazione del Signore 962, primo dell'impero del serenissimo augusto Ottone, quinta indizione, a Lucca, felicemente nel nome di Dio, amen.

(R. Bordone, *La società urbana nell'Italia comunale (secoli XI-XIV)*, Torino 1984, consultabile in rete all'indirizzo: www.storia.unive.it/_RM/didattica/fonti/bordone/indice.htm).

Testo 5: *L'ereditarietà dei benefici nell'Edictum de beneficiis (1037)*.

1) Vogliamo sia reso noto ai fedeli della Santa Chiesa di Dio e ai nostri sudditi, così presenti come futuri, che noi, al fine di riconciliare gli animi dei signori e dei *milites*, sì che si possano vedere sempre gli uni concordi con gli altri e servano devotamente con fedeltà e perseveranza noi ed i loro *seniores*, ordiniamo e decidiamo con fermezza: che nessuno, milite di vescovi, abati e abadesse, di marchesi o conti o chiunque altro che abbia un beneficio dai nostri beni pubblici o dalle proprietà ecclesiastiche o che lo abbia avuto, anche se adesso lo abbia perso per ingiustizia, sia che appartenga ai nostri vassalli maggiori, sia ai loro militi, non perda il suo beneficio senza colpa certa e dimostrata e se non secondo le costituzioni dei nostri predecessori e il giudizio dei loro pari.

2) Se avverranno contese fra signori e militi, benché i loro pari abbiano giudicato che il milite debba essere privato del beneficio, se egli dirà che ciò fu deciso ingiustamente e per odio, terrà il beneficio stesso sino a che il signore e chi ha fatto l'accusa coi pari suoi si porteranno alla nostra presenza e qui la causa sarà decisa secondo giustizia. Se tuttavia i pari dell'incolpato verranno meno ai signori, egli manterrà il beneficio sino a quando verrà in nostra presenza col suo signore ed i pari. Invece il signore o il milite incolpato che deciderà di venire da noi, renderà nota la sua decisione con quello con cui ha la contesa sei settimane prima di mettersi in viaggio. E ciò sarà rispettato dai vassalli maggiori.

3) Per i minori, invece, nel regno le cause saranno discusse di fronte al signore o al nostro messo.

4) Comandiamo inoltre che quando un milite maggiore o minore muoia, suo figlio ne eredita il beneficio. Se il milite non avrà figli ma lascerà un nipote dal figlio, questi avrà parimenti il beneficio con l'osservanza dell'uso seguito dai vassalli maggiori, per quanto attiene la consegna dei cavalli e delle armi ai loro signori. Se egli non lascerà un nipote ma un fratello legittimo e consanguineo, se questi avesse offeso il signore e volesse fare ammenda diventando suo milite, avrà il beneficio che fu già di suo fratello. [...]

(traduz. tratta da: www.storia.unifi.it/_pim/AIM/sito/dispense/disbase8b.htm)

IV. Il papato: dall'affermazione del primato alla teocrazia (secoli XI-XIII)

Testo 1: *La condotta morale del clero secondo il giudizio di Pier Damiani*.

Fra molti fiori di virtù, venerabile padre, di cui fiorisce l'ingegno della tua santità, devo dire, m'è assai dispiaciuta, e non c'è da stupirsi se a suo tempo mi ha fatto adirare violentemente con te, e adesso mi costringe a scriverti in questi termini. Tu infatti permetti che i chierici della tua Chiesa, di qualsiasi ordine, si uniscano con mogli quasi in un legittimo matrimonio. E quanto ciò risulti osceno rispetto alla purezza ecclesiastica, quanto sia contrario all'autorità canonica, e con quanta sicurezza sia stato condannato da tutti i Santi Padri, è impossibile che la tua saggezza possa ignorarlo. Soprattutto in quanto questi tuoi chierici, per altro verso, sono più che decorosi, e onorevolmente istruiti negli studi letterari; e mentre mi sfilavano davanti, mi ricordavano un coro angelico, e brillavano come un illustre senato della Chiesa.

(*Europa in costruzione* cit.)

Testo 2: *La pataria milanese*.

Un diacono del clero decumano di nome Airaldo, allevato nel lusso e caricato di onori dal vescovo Guido, mentre era impegnato negli studi divenne un severissimo interprete della legge divina, applicando soltanto al clero i suoi duri giudizi. E poiché non era molto ascoltato, essendo di nascita umile, pensò bene di associarsi Landolfo, che era più nobile e più adatto a queste cose, e divenne suo assiduo compagno. Landolfo, che era più capace di parlare in pubblico, e amava essere applaudito, si abituò a prendere la parola, usurpando contro l'usanza il compito della predicazione, che spetta alla Chiesa. Costui, che non aveva alcun grado ecclesiastico, imponeva un grave giogo alla nuca dei consacrati; mentre invece il giogo di Cristo è lieve e soave il suo peso ... Per cui, preso il comando, impose a tutti i laici un giuramento comune, pretendendo di voler combattere lo scempio degli ordini sacri e le consacrazioni a pagamento. E dopo un po' costrinse a giurare anche i chierici. A partire da quel momento una gran folla di uomini e donne lo seguiva ovunque, e restava a fargli la guardia anche di notte; tutti costoro, a una voce, disprezzano le chiese e avviliscono, con gli officianti, gli stessi uffici divini, vedendo la simonia dappertutto. E gli altri del popolo li chiamarono ironicamente Patarini. Quanto ad Airaldo, se ne va a Roma, portando delle lettere a sua giustificazione; e siccome lì accusava il clero ambrosiano, affermando che erano tutti nicolaiti e simoniaci e quel che è peggio disubbidienti alla Chiesa Romana, lui invece e Landolfo erano gli unici devoti che combattevano per la verità, venne subito accolto con favore dai Romani. Che rivendicano il primato per diritto apostolico, ma in realtà è chiaro che vogliono comandare dappertutto e sottomettere ogni cosa al loro potere ... Forse direte: bisogna venerare Roma, per via dell'Apostolo. E infatti è così; ma neanche Milano è da disprezzare per via di Ambrogio. E certo, queste cose non sono trascritte senza motivo negli annali romani: infatti in futuro si potrà dire che Milano è soggetta a Roma. (*Ibid.*)

Testo 3: *Gregorio VII: il Dictatus papae (1075)*.

- I. Che la Chiesa Romana è stata fondata direttamente da Dio.
- II. Che solo il pontefice romano ha il diritto di chiamarsi universale.
- III. Che lui solo può deporre i vescovi o perdonarli.
- IV. Che il suo legato ha la precedenza su tutti i vescovi in un concilio, anche se è di grado inferiore, e può pronunciare contro di loro sentenza di deposizione.
- V. Che il papa può deporre anche gli assenti.
- VI. Che con quelli che lui ha scomunicato, fra l'altro, non dobbiamo neanche stare nella stessa casa.
- VII. Che a lui solo è lecito, a seconda della necessità del momento, stabilire nuove leggi, organizzare nuove pievi, trasformare una canonica in abbazia e viceversa, suddividere una diocesi troppo ricca e unificare le povere.
- VIII. Che egli solo può usare le insegne imperiali.
- IX. Che solo al papa tutti i principi devono baciare i piedi.
- X. Che solo il suo nome dev'essere recitato nelle chiese.
- XI. Che lui solo nel mondo può portare questo nome.
- XII. Che gli sia lecito deporre gli imperatori.
- XIII. Che gli sia lecito, in caso di necessità, trasferire i vescovi da una sede all'altra.
- XIV. Che in ogni diocesi possa ordinare chierici a suo piacimento.
- XV. Che il chierico ordinato da lui può essere a capo di un'altra diocesi, ma non prestarvi servizio; e che non deve ricevere un grado superiore da un altro vescovo.
- XVI. Che nessun sinodo si può chiamare generale senza suo ordine.
- XVII. Che nessun capitolo e nessun libro si debbono considerare canonici senza la sua autorità.
- XVIII. Che la sua sentenza non possa essere cassata da nessuno ed egli solo possa cassare le sentenze di tutti.
- XIX. Che non possa essere giudicato da nessuno.
- XX. Che nessuno osi condannare chi si appella alla sede apostolica.
- XXI. Che le cause più importanti di ogni diocesi debbono essere trasmesse a lui.
- XXII. Che la Chiesa Romana non ha mai sbagliato e come attesta la Scrittura non sbaglierà mai.
- XXIII. Che il pontefice romano, purché eletto canonicamente, per i meriti di san Pietro diventa indubbiamente santo, come attesta sant'Ennodio vescovo di Pavia col consenso di molti Santi Padri, come risulta dai decreti del beato papa Simmaco.

- XXIV. Che per suo ordine e licenza ai sudditi sia lecito accusare.
XXV. Che può deporre e perdonare i vescovi anche senza riunire un concilio.
XXVI. Che non sia considerato cattolico chi non è d'accordo con la Chiesa Romana.
XXVII. Che può assolvere i sudditi dalla fedeltà dovuta agli iniqui. (*Ibid.*)

Testo 4: *Un canone del Concilio Lateranense (1215) IV sugli eretici*

Scomunichiamo e anatemizziamo ogni eresia che si erge contro la santa, ortodossa e cattolica fede. Condanniamo tutti gli eretici, sotto qualunque nome; essi hanno facce diverse, male loro code sono strettamente unite l'una all'altra, perché convergono tutti in un punto: sulla vanità. Gli eretici condannati siano abbandonati alle potestà secolari o ai loro balivi per essere puniti con pene adeguate. I chierici siano prima degradati della loro dignità; i beni di questi condannati, se si tratta di laici, siano confiscati; se fossero chierici, siano attribuiti alla chiesa, dalla quale ricevono lo stipendio.

Quelli che fossero solo sospetti, a meno che non abbiano dimostrato la propria innocenza con prove che valgono a giustificarli, siano colpiti con la scomunica, e siano evitati da tutti fino a che non abbiano degnamente soddisfatto. Se perseverano per un anno nella scomunica, dopo quel tempo siano condannati come eretici. Siano poi ammoniti e, se necessario, costrette con censura le autorità civili, di qualsiasi grado, perché, se desiderano essere stimati e creduti fedeli, prestino giuramento di difendere pubblicamente la fede: che essi, cioè, cercheranno coscienziosamente, nei limiti delle loro possibilità, di sterminare dalle loro terre tutti quegli eretici che siano stati dichiarati tali dalla chiesa. D'ora innanzi, chi sia assunto ad un ufficio spirituale o temporale, sia tenuto a confermare con giuramento, il contenuto di questo capitolo.

Se poi un principe temporale, richiesto e ammonito dalla chiesa, trascurasse di liberare la sua terra da questa eretica infezione, sia colpito dal metropolita e dagli altri vescovi della stessa provincia con la scomunica; se poi entro un anno trascurasse di fare il suo dovere, sia informato di ciò il sommo pontefice, perché sciolga i suoi vassalli dall'obbligo di fedeltà e lasci che la sua terra sia occupata dai cattolici, i quali, sterminati gli eretici, possano averne il possesso senza alcuna opposizione e conservarla nella purezza della fede, salvo, naturalmente il diritto del signore principale, purché questi, non ponga ostacoli in ciò, né impedimenti. [...]

I cattolici che, presa la croce, si armeranno per sterminare gli eretici, godano delle indulgenze e dei santi privilegi, che sono concessi a quelli che vanno in aiuto della Terra Santa. Decretiamo, inoltre, che quelli che prestano fede agli eretici, li ricevono, li difendono, li aiutano, siano soggetti alla scomunica; e stabiliamo con ogni fermezza che chi fosse stato colpito dalla scomunica, e avesse trascurato di dare soddisfazione entro un anno, da allora in poi sia ipso facto colpito da infamia, e non sia ammesso né ai pubblici uffici o consigli, né ad eleggere altri a queste stesse cariche, né a far da testimone. Sia anche "intestabile", cioè privato della facoltà di fare testamento e della capacità di succedere nell'eredità. Nessuno, inoltre, sia obbligato a rispondergli su qualsiasi argomento; egli, invece, sia obbligato a rispondere agli altri. Se egli fosse un giudice, la sua sentenza non abbia alcun valore, e nessuna causa gli venga sottoposta. Se fosse un avvocato, non gli venga affidata la difesa; se fosse un notaio, i documenti da lui compilati, siano senza valore, anzi siano condannati col loro condannato autore. Lo stesso comandiamo che venga osservato in casi simili a questi.

[...]Inoltre ciascun arcivescovo o vescovo deve personalmente o per mezzo dell'arcidiacono o di persone capaci e oneste, visitare due o almeno una volta all'anno, la sua diocesi se vi è notizia della presenza di eretici, ed ivi costringa tre o anche più uomini di buona fama, o addirittura, se sembrerà opportuno, tutti gli abitanti dei dintorni, a giurare se vi sono degli eretici, o gente che tiene riunioni segrete, o che si allontana nella vita e nei costumi dal comune modo di comportarsi dei fedeli. Il vescovo convochi gli accusati alla sua presenza; e se questi non si saranno giustificati dalla colpa loro imputata, o, se dopo l'espiazione ricadranno nella loro primitiva perfidia, siano puniti secondo i canoni. Chi rifiutasse il carattere sacro del giuramento e con riprovevole ostinazione non volesse giurare, per questo stesso motivo sia considerato eretico.

Vogliamo, dunque, e ordiniamo, e comandiamo rigorosamente in virtù di santa obbedienza, che i vescovi vigilino diligentemente nelle loro diocesi all'efficace esecuzione di queste norme, se vogliono evitare le pene canoniche. Se qualche vescovo, infatti, si mostrerà negligente o troppo lento nel liberare la sua diocesi dai fermenti ereticali quando la loro presenza fosse certa, sia deposto dall'ufficio episcopale e sia sostituito da un uomo adatto, il quale voglia e sappia confondere la malvagità degli eretici.

Testo 5: *Bonifacio VIII: la bolla "Unam sanctam" (1302).*

Per imperativo della fede noi siamo costretti a credere ed a ritenere, che vi è una sola Santa Chiesa Cattolica ed Apostolica, e noi fermamente la crediamo e professiamo con semplicità, e non c'è né salvezza né remissione dei peccati fuori di lei - come lo Sposo proclama nel Cantico: Una sola è la mia colomba, la mia perfetta; unica alla madre sua, senza pari per la sua genitrice". Essa rappresenta l'unico corpo mistico, il cui capo è Cristo, e (quello) di Cristo è Dio, e in esso c'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Una sola infatti fu l'arca di Noè al tempo del diluvio, che prefigurava l'unica Chiesa; ed era stata costruita da un solo braccio, ebbe un solo timoniere e un solo comandante, ossia Noè, e noi leggiamo che fuori di essa furono sterminati tutti gli esseri esistenti sulla terra. Questa (Chiesa) noi veneriamo, e questa sola, come dice il Signore per mezzo del Profeta: Libera, o Signore, la mia anima dalla lancia e dal furore del cane, l'unica mia". Egli pregava per l'anima, cioè per Se stesso - per la testa e il corpo nello stesso tempo - il quale corpo precisamente Egli chiamava l'unica Chiesa, a causa dell'unità dello Sposo, della fede, dei sacramenti e della carità ecclesiale. Questa è quella veste senza cuciture del Signore, che non fu tagliata, ma data in sorte. Dunque la Chiesa sola e unica ha un solo corpo, un solo capo, non due teste come se fosse un mostro, cioè Cristo e Pietro, vicario di Cristo e il successore di Pietro, perché il Signore disse a Pietro: Pasci le mie pecorelle". Le mie", Egli disse, parlando in generale e non in particolare di queste o quelle, dal che si capisce, che gliele affidò tutte.

Se quindi i greci o altri dicono di non essere stati affidati a Pietro e ai suoi successori, devono per forza confessare di non essere tra le pecorelle di Cristo, perché il Signore dice in Giovanni che c'è un solo gregge e un (solo e) unico pastore. Proprio le parole del vangelo ci insegnano che in questa Chiesa e nella sua potestà ci sono due spade, cioè la spirituale e la temporale, perché, quando gli Apostoli dissero: Ecco qui due spade" - che significa nella Chiesa, dato che erano gli Apostoli a parlare - il Signore non rispose che erano troppe, ma che erano sufficienti. E chi nega che la spada temporale appartenga a Pietro, ha malamente interpretato le parole del Signore, quando dice: Rimetti la tua spada nel fodero". Quindi ambedue sono nel potere (a disposizione) della Chiesa, la spada spirituale e quella materiale. Però quest'ultima dev'essere esercitata in favore della Chiesa, l'altra direttamente dalla Chiesa; la prima dal sacerdote, l'altra dalle mani dei re e dei soldati, ma agli ordini e sotto il controllo del sacerdote. Poi è necessario che una spada sia sotto l'altra e che l'autorità temporale sia soggetta a quella spirituale. Perché quando l'Apostolo dice: Non c'è potere che non venga da Dio e quelli (poteri) che sono, sono disposti da Dio", essi non sarebbero disposti se una spada non fosse sottoposta all'altra, e, come inferiore, non fosse dall'altra ricondotta a nobilissime imprese. Poiché secondo san Dionigi è legge da Dio, che l'inferiore sia ricondotto per l'intermedio al superiore. Dunque le cose non sono ricondotte al loro ordine alla pari e immediatamente, secondo la legge dell'universo, ma le infime attraverso le intermedie e le inferiori attraverso le superiori. Che il potere spirituale supera in dignità e nobiltà tutti quelli terreni dobbiamo proclamarlo tanto più apertamente quanto lo spirituale eccelle sul temporale. Il che, invero, noi possiamo chiaramente constatare con i nostri occhi dal versamento delle decime, dalla benedizione e santificazione, dal riconoscimento di tale potere e dall'esercitare il governo sopra le medesime.

Poiché la Verità attesta che la potestà spirituale ha il compito di istituire il potere terreno e, se non si dimostrasse buono, di giudicarlo. Così si avvera la profezia di Geremia riguardo la Chiesa e il potere della Chiesa: Ecco, oggi Io ti ho posto sopra le nazioni e sopra i regni" e le altre cose che seguono. Se dunque il potere terreno devia, sarà giudicato dall'autorità spirituale; se poi il potere spirituale inferiore degenera, sarà giudicato dal suo superiore; ma se è quello spirituale supremo, potrà essere giudicato solamente da Dio e non dall'uomo, come afferma l'Apostolo: L'uomo spirituale giudica tutte le cose; ma egli stesso non viene giudicato da nessuno." Questa autorità infatti, benché conferita ad un uomo ed esercitata da un uomo, non è umana, ma piuttosto divina, attribuita per bocca di Dio a Pietro, e resa intangibile per lui e per i suoi successori in colui che egli, la pietra, aveva confessato, quando il Signore disse allo stesso Pietro: Qualunque cosa tu legherai ecc." Perciò chiunque si oppone a questo potere istituito da Dio, si oppone all'ordine di Dio, a meno che non pretenda come i manichei che ci sono due principi, il che noi giudichiamo falso ed eretico, perché - come dice Mosè - non nei principi, ma nel principio Dio creò il cielo e la terra. Per conseguenza noi dichiariamo, stabiliamo, definiamo ed affermiamo che è assolutamente necessario alla salvezza di ogni creatura umana che essa sia sottomessa al Romano Pontefice. Data in Laterano, nell'ottavo anno del Nostro Pontificato.

(Corpus Iuris Canonici (*Extravv. commun.*, lib. I., tit. VIII).

V. Città e comuni in Italia (secoli XI-XIII)

Testo 1: *Il “lodo delle torri” del vescovo Pisano Daiberto (1088-1092).*

Nel nome del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. Io Daiberto, sebbene indegno, tuttavia per divina provvidenza vescovo di Pisa, insieme con i miei compagni, uomini coraggiosi e saggi, Pietro visconte, Rolando e Stefano Guinezone, Mariano e Alberto, considerando l'antico male della città di Pisa [rappresentato] dalla superbia, a causa della quale quotidianamente avvengono innumerevoli omicidi, spergieri, matrimoni incestuosi fra consanguinei, specialmente in occasione di distruzioni di case e di altri numerosi mali, [io Daiberto] col consenso degli uomini sopra indicati giudico e impongo con fermezza a tutti gli abitanti di Pisa, dei Borghi e di Cinzica, in nome del giuramento da loro prestato, che nessuno da oggi in poi presuma di costruire o in qualche modo far riparare la propria abitazione in maniera che superi in altezza la torre di Stefano, figlio di Baldovino, e di Lamberto – per quelli di Cinzica la torre di Guinizione figlio di Gontolino –, sulla terra che è sua o che tiene come sua, eccetto se colui che vorrà agire al contrario possa dimostrare legalmente che sia sua e non di colui che la tiene, ed eccetto all'inizio e alla fine del ponte. E in terra ecclesiastica nessuno presuma di edificare casa oltre la misura sopradetta per conto di colui al quale legalmente appartiene.

E se vi fosse discordia sulla misura delle torri a causa del sito nel quale sorgono, nel caso in cui qualche luogo fosse posto più in alto che un altro, allora si pareggi la sommità secondo una data quota e nessuno oltre la predetta quota costruisca in legno o in muratura e se qualcuno volesse edificare al di sopra di essa voi dovete proibirlo con fermezza. E nessuno si appropri della casa di un altro contro la volontà del proprietario, o la distrugga o la danneggi volontariamente in qualche modo, se non per unanime decisione della città o della maggioranza dei maggiorenti e dei più saggi, né ciò sia consentito a nessuna altra persona. [...]

Se qualcuno riceverà da un altro il giuramento di non elevare la propria casa oltre le 36 braccia, più o meno, senza la sua autorizzazione, giudichiamo che debba essere prosciolto dal giuramento. [...]

Coloro i quali possiedono torri più alte della predetta misura le facciano abbassare entro un mese secondo la misura che abbiamo stabilito, se mancano da Pisa lo facciano entro un mese dal loro rientro. Se non vogliono farlo, nessuno si senta obbligato a rispettare nei loro confronti questo compromesso.

Facciamo eccezione per la torre di Ugo visconte e per la torre dei figli di Albisone e giudichiamo che nessuno in seguito oltre la misura stabilita possa salire così da nuocere a coloro che hanno accettato questo compromesso. Se succedesse diversamente, se cioè qualcuno recasse offesa ad altri, a eccezione di quelli che abbiamo esentato, allora vogliamo che il popolo sia prosciolto dal compromesso nei confronti dell'offensore e aiuti l'offeso, qualora questi si lamentasse presso il consiglio della città.

(Bordone, *La società urbana* cit.)

Testo 2: *Il “breve della compagna” del comune di Genova (1157).*

Nel nome della santa e individuale Trinità e della concordia eterna. Dalla prossima festa della Purificazione di Maria [2 febbraio] io giuro a onore di Dio la Compagna per quattro anni.

Nel presente anno avrò quattro consoli per il comune e otto per i placiti che saranno pubblicamente eletti nel parlamento e giureranno il consolato. Trascorso questo anno avrò altri consoli, come la maggioranza dei consoli del comune e dei placiti e la maggioranza dei consiglieri che partecipano al consiglio avrà stabilito di comune accordo per quanto riguarda il numero, la durata e le modalità della loro elezione.

Qualsiasi cosa avranno stabilito e decretato i consoli eletti, secondo quanto è stabilito nei loro Brevi, sull'onore di Dio e della chiesa di Genova e delle altre chiese della città e della diocesi, e sulle lamentele davanti a loro presentate, osserverò ed eseguirò da porto Venere a porto Monaco, da Voltabbio a Montalto e a Savignano fino al mare e anche oltre, [mettendo a disposizione] case, torri, persone, figli e servi senza inganno e senza cattive intenzioni. E se avrò saputo che qualcuno dei consoli di Genova, per onore di Dio e dell'arcivescovato di Genova, o della chiesa o della città, o per giustizia o per punizione, reputi secondo il suo arbitrio di fare guerra, lo aiuterò in buona fede e senza cattive intenzioni fino alla conclusione della guerra. Come sentirò la campana che suona per il parlamento o il banditore che raduna il popolo per la città, se sarò in borgo, o nel castello o al porto [...], andrò a quel parlamento a sentire le decisioni dei consoli, a meno che non venga autorizzato a rimanere dai consoli che hanno fatto radunare il parlamento, eccetto che per impedimento di Dio, o per pericolo di morte o di cattura, o per malattia o per ferite. [...]

Se qualcuno sarà stato chiamato dai consoli per due o tre volte a prestare il giuramento della Compagna in forma pubblica e in modo speciale e diretto e non avrà obbedito a tale ingiunzione entro quaranta giorni, non

porterò consapevolmente il suo denaro per commerciare per mare in nessun modo, né navigherò insieme con lui oltre porto Venere o porto Monaco, se non per ordine del comune di Genova. [...]

Non farò società commerciale con nessuno che abiti fuori dai confini e in nessun modo acquisterò fraudolentemente né cambierò merci da qualche estraneo. [...]

Non condurrò mercanti estranei per mare né le loro merci in concorrenza alle nostre dall'Arno a Genova, a meno che non siano Pisani. [...]

Sugli affari che sono di pertinenza dei consoli del comune mi atterrò alle loro decisioni; su ciò che riguarda i consoli dei placiti starò alle loro sentenze come è stabilito nel Breve del loro consolato; quando parteciperò all'esercito sarò tenuto al giuramento della Compagna nei confronti dei consoli che guidano l'esercito allo stesso modo in cui sono tenuto nella città di Genova. [...]

Tutto ciò che è scritto sopra osserverò e farò in modo di eseguire in buona fede e senza cattive intenzioni secondo le decisioni dei consoli, salvo il nostro uso, se non quanto non potrò fare per giusto impedimento. (*Ibid.*)

Testo 3: *La composizione sociale del comune di Milano nel XII secolo.*

Nel nome di Cristo, venerdì 11 luglio [1130], nella città di Milano, nel pubblico teatro della stessa città, alla presenza di numerosi capitanei, valvassori e altri cittadini, Ungaro detto di Corteduce console della predetta città pronunciò sentenza con consiglio e approvazione degli altri consoli di Milano, i cui nomi sono:

- Arialdo Visconti, Arialdo Grasone, Lanfranco Ferrario, Lanfranco de Corte, Arnaldo di Roda, Manfredo di Setara, Arderico della Torre, Anradito di Sesto, Azone Fante, Anselmo Avvocato, capitanei della città;
- Giovanni Mainerio, Arderico di Palazzo, Guazone Atastaguado, Malastreva, Ottone di Tenebiago, Ugo Crivello, Guiberto Cota, valvassori di detta città;
- Ugo Zavatario, Alessio Lavezario, Pagano Ingoardo, Azone di Martinone, Pagano Massasso, cittadini della stessa città. (*Ibid.*)

Testo 4: *La lega lombarda (1168).*

Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. L'anno della sua incarnazione 1168, 3 maggio, prima indizione.

1. Tenore del breve che il marchese Obizzo Malaspina e i consoli di Cremona, Milano, Verona, Padova, Mantova, Parma, Piacenza, Bologna, Brescia, Bergamo, Lodi, Como, Novara, Vercelli, Asti, Tortona e Alessandria, città nuova, su proposta del comune di Lodi unanimemente hanno accettato: nessuna persona del predetto marchese né delle predette città né di altre che sono o saranno in tale alleanza arrestino qualcuno al posto di un altro di qualche città o contro un altro facciano vendetta in occasione di un contratto o di un reato, ma quando ritengano uno debitore non solvente lo accusino e chi ha mancato sia arrestato dai consoli della sua città e se i suoi consoli non lo avranno obbligato alla restituzione del pegno o all'ammenda o al rendimento di giustizia, se c'è accusa da parte di un vicino, entro quaranta giorni dopo la richiesta dei consoli di chi è stato defraudato o offeso, allora i consoli della città del danneggiato avranno il potere di sequestrare i beni della città alla quale appartiene la persona che ha contratto il pegno o ha commesso reato contro gli statuti, e tratteranno ciò che hanno sequestrato fino a che non sarà data soddisfazione a loro o al loro cittadino.

2. Ugualmente stabilirono che nessuna città né il suddetto marchese accolgano qualcuno bannito dai propri consoli, e se lo avranno accolto o se gli avranno permesso di entrare nel loro territorio entro i quindici giorni successivi alla richiesta presentata dai consoli o dal marchese che lo hanno posto al bando, lo allontanino dal loro dominio e territorio e in seguito non lo accolgano di nuovo, se non quando sarà assolto dal bando dai propri consoli.

3. Stabilirono poi che nessuna persona e nessuna città riscuota dazi o pedaggi nuovi sul proprio territorio: per nuovo intendiamo che sia stabilito negli ultimi trent'anni. Inoltre nessuna città o marchese in nessun modo stabilisca qualche patto o sottostia a qualche giuramento che sia ostile a questa lega comune e alleanza fra le città.

4. Ugualmente stabilirono che, se il suddetto marchese o qualche città avrà agito contro la lega stabilita fra le città, o si sarà rifiutata di rendere giustizia a qualche città alleata, tutte le altre città sono tenute in quel caso ad aiutare quella che avrà richiesto giustizia o subito il torto, fino a che non si torni in pace e concordia dopo aver ripristinato la giustizia.

5. Ugualmente stabilirono e concordarono che nessuna città o persona edifichi fortezze sul territorio di giurisdizione di un'altra città contro la volontà di quella città, se non appare per altro speciale accordo. [...]

6. Ordinarono inoltre con fermezza che nessuna città o marchese accolga contro la volontà della città che vi esercita giurisdizione nessun castellano, ossia signore di castello della giurisdizione di un'altra città – che cioè si trovi entro i confini giurisdizionali di un'altra città –, o se lo avrà accolto lo lasci andare dal suo territorio e in seguito non lo accolga di nuovo entro quindici giorni da quando sarà stato richiesto dai consoli di quella città. Solo la città di Alessandria non è tenuta a osservare quest'ultimo decreto.

7. Ugualmente stabilirono che non vale il ricorso fatto a Federico [imperatore], salvo nel caso in cui vi sia l'accordo della maggioranza delle città.

8. Tutti i suddetti decreti sono tenuti a osservare con giuramento tutte le città della lega, salvo patti particolari fra le singole città intercorsi durante o dopo l'adesione alla lega.

Furono presenti testimoni di ... [seguono i nomi dei rappresentanti di ogni città della lega]. (*Ibid.*)

Testo 5: *La pace di Costanza (1183).*

In nome della santa individua Trinità. Federico per divina clemenza Imperatore dei Romani Augusto e suo figlio Enrico Re dei Romani Augusto...

E però sappiano tutti i fedeli dell'Impero presenti e futuri, che noi per consueta benignità della nostra grazia, aprendo le viscere della nostra innata pietà alla fede ed all'ossequio dei Lombardi, i quali s'erano levati contro di noi e dell'Impero, li abbiamo ricevuti nella nostra grazia colla Società loro ed i loro fautori; che noi clementi condoniamo loro tutte le offese e le colpe colle quali avevano provocata la nostra indignazione, e che, avuto riguardo ai servigi di leale affetto che noi speriamo da loro, giudichiamo di annoverarli tra i nostri dilette e fedeli sudditi.

Per tanto abbiamo comandato di sottoscrivere e di confermare col sigillo della nostra autorità la pace che nella presente pagina abbiamo loro benignamente accordata. Tale ne è il tenore e la serie.

Noi Federico imperatore dei Romani ed il nostro figlio Enrico re dei Romani concediamo a voi città, terre e persone della Lega le regalie e le consuetudini vostre tanto in città che fuori... Che nella città abbiate ogni cosa come avete avuto sin qui ed avete, fuori poi esercitate senza nostra contraddizione tutte le consuetudini come avete sino ad oggi esercitate. Ciò sul fodro, sui boschi, sui pascoli, sui ponti, sulle acque e molini come usaste ab antico o fate ora nel formare esercito, nelle fortificazioni delle città, nella giurisdizione, così nelle cause criminali come pecuniarie entro e fuori, ed in tutte l'altre cose che appartengono agli utili delle città...

In quella città dove il vescovo ha giurisdizione di conte per privilegio imperiale o reale, se i consoli sogliono ricevere l'investitura della loro carica dal vescovo, continuino quell'uso. In caso diverso ciascuna città riceverà da noi il consolato, ed ogni volta che in alcuna città siano costituiti i consoli riceveranno l'investitura dal nostro nunzio che sarà nella città o nella diocesi. Ciò vale per un quinquennio, finito il quale ciascuna città mandi un nunzio a ricevere l'investitura da noi, e così di seguito in modo che ogni quinquennio ricevano l'investitura da noi o dal nostro nunzio, se non fossimo noi in Lombardia, perché allora da noi la devono ricevere. Quest'ordine sia osservato col nostro successore, e tutte le investiture devono farsi gratuitamente... Dopo che fossimo morti od avessimo ceduto il regno a nostro figlio, da lui o dal suo successore riceverete le investiture.

Si faccia appello a noi nelle cause che sorpassano la somma di venticinque lire... pure nessuno deve essere costretto ad andare in Germania, ma noi avremo un nostro nunzio nella città o diocesi che conosca degli appelli e giuri che in buona fede esaminerà e definirà le cause secondo i costumi e le leggi di quella città, ed entro due mesi dalla contestazione della lite, cioè dal tempo che ricevette la causa, se non rimanga per giusto impedimento o per consenso delle parti... Non faremo dimora non necessaria nelle città e nelle diocesi a danno di nessuna città.

Sia lecito alle città di fortificarsi e fare fortilizii anche fuori.

E potranno conservare la Lega che ora hanno, e revocarla quando loro piaccia...

Quei possessi che qualsiasi della Lega teneva legittimamente prima del tempo della guerra, e che furono violentemente rapiti da quelli che non sono della Lega, siano restituiti senza compenso di frutti e danni, e se vennero recuperati non ne sia inquietato il possessore, ad eccezione che gli arbitri eletti al riconoscimento delle regalie non li assegnino a noi...

Tutti quelli della Lega che ci giureranno fedeltà aggiungeranno fedelmente nel giuramento, che ci aiuteranno a mantenere i possedimenti e diritti che abbiamo e teniamo in Lombardia fuori della Lega, ed a ricuperarli se li avessimo perduti, e ciò se sarà necessario, e saranno richiesti da noi per mezzo di un nostro messo sicuro. Con tale ordine, però, che le città più vicine al luogo dove occorre l'aiuto sieno le prime

obbligate a prestarlo, le altre all'uopo mandino competente soccorso. Le città della Lega fuori di Lombardia abbiano il medesimo obbligo nei loro confini...

Quando noi entreremo in Lombardia quegli che sogliono e devono ci daranno nel tempo che sogliono e devono il consueto fodro reale, e ci riatteranno sufficientemente le vie, e ci appresteranno sufficiente vettovaglia in buona fede e senza frode per l'andata e il ritorno.

Richiedendolo noi o direttamente o per nostri nunzii ci rinnoveranno ogni dieci anni le fedeltà per quelle cose che non ci avessero fatte...

(G. Fasoli e F. Bocchi, *La città medievale italiana*, Firenze 1973, consultabile on line all'url:
www.storia.unive.it/_RM/didattica/strumenti/fasoli_bocchi/indice.htm)

Testo 6: *Il simbolo del comune di Milano: il "carroccio" nella descrizione di Bonvesin da la Riva.*

Quando si raduna l'esercito intero viene portato fuori un carro che offre agli occhi di tutti gli uomini uno spettacolo meraviglioso, il cosiddetto «carroccio», coperto da ogni parte di scarlatto e splendidamente adorno; esso è trainato da tre paia di buoi di straordinaria grandezza e forza, splendidamente rivestiti di panni candidi segnati con una croce rossa. Su di esso, al centro, si innalza una bellissima antenna, straordinariamente alta e diritta, del peso di quattro uomini e sulla cui punta v'è una aerea croce mirabilmente dorata. Da questa antenna pende sventolando un vessillo meravigliosamente grande e candido, con una croce rossa i cui bracci arrivano a toccare, con splendidissimo effetto, gli orli dei quattro lati del vessillo. Questa antenna viene da ogni parte tenuta diritta con funi da molti uomini.

(Bordone, *La società urbana* cit.)

Testo 7: *Il giuramento del podestà in un manuale duecentesco, l'Oculus pastoralis.*

Invoco il Padre Celeste da cui procedono tutti i beni, affinché, per la sua santissima misericordia, mi conceda la grazia di proporvi, oggi e per tutta la durata del mio incarico, quello che conviene al glorioso nome della sua maestà, a reverenza e timore della santa Chiesa e del gloriosissimo signore nostro F(ederico) augusto imperatore dei Romani... a incremento, gloria e onore di questa nobilissima città e di tutti i suoi sudditi e alleati, e di quanti si rallegrano dei suoi successi e del suo onore. Se io volessi cercare argomenti per il mio dire e diffondermi nelle lodi di questa magnifica città, della sua splendida nobiltà, del suo numeroso e ricco popolo... non mi basterebbe un giorno intero, né la mia mente saprebbe porre un limite al discorso. Rinuncerò a parlare di quelle cose che anche senza le mie parole risplendono come sole agli occhi di tutti e passerò a quello che conviene dire in questo momento... Eserciterò le funzioni a me affidate senza risparmio di fatica, con ogni diligenza lealmente, attentamente, meditando ciò che conviene fare ad onore, profitto e vantaggio della vostra città, difendendo i diritti di tutti, secondo giustizia e imparzialmente. Ma per quanto posso vi prego, ammonisco ed esorto... a perseverare nel vivere con costumi degni di cittadini, stando in pace tra voi, con amore perfetto, rispettando scambievolmente: i vostri diritti, evitando le cattive azioni, senza mai offendere chi è più di voi, i vostri pari, i vostri inferiori. Ma se voi commettete colpe di questo genere, la buona armonia tra me e voi cesserebbe. Non sono uno che accetti di vergognarsi di se stesso: un buon podestà non può ammettere che i delitti rimangano impuniti... Badate agli avvertimenti, per non commettere colpe di cui vi pentireste troppo tardi... Finisco il mio discorso invocando Dio, la Vergine e i Santi patroni, perché tutto quello che in futuro diremo per l'utile di questa comunità, sia a gloria loro e a onore, esaltazione, prospero e felice stato di questa città e dei suoi amici.

(G. Fasoli e F. Bocchi, *La città medievale* cit.)

VI. Forme di religiosità nell'Europa bassomedievale

Testo 1: *La scomunica generale dei predicatori laici non autorizzati (1184).*

In primo luogo, dunque, decidiamo che siano soggetti a perpetua scomunica i Catari ed i Patarini e colono che si fregiano del falso nome di Umiliati oppure di Poveri di Lione [...], gli Arnaldisti. E poiché alcuni, sotto apparenza di pietà, ma essendo del tutto privi delle virtù che la caratterizzano, secondo quanto dice l'apostolo, rivendicano per sé l'autorità di esercitare la predicazione, mentre lo stesso apostolo dice: «In che modo ci saranno dei predicatori, se non saranno mandati?», annodiamo con uguale vincolo di perpetua scomunica tutti coloro che avranno la presunzione di predicare sia in pubblico che in privato, pur avendone ricevuto la proibizione oppure non essendo stati inviati, al di fuori di ogni autorizzazione ricevuta dalla Sede

apostolica oppure dal vescovo del luogo; e tutti coloro che a proposito del sacramento del corpo e del sangue di nostro signore Gesù Cristo, oppure a proposito del battesimo, oppure della confessione dei peccati, oppure del matrimonio o degli altri sacramenti della chiesa, non hanno timore di pensare e di insegnare in maniera diversa da quello che la sacrosanta chiesa romana predica e osserva; ed in generale tutti coloro che saranno giudicati eretici o dalla stessa chiesa romana, oppure dai singoli vescovi nelle proprie diocesi con il consiglio dei chierici, oppure, in caso di sede vacante, dagli stessi chierici col consiglio, se necessario, dei vescovi delle sedi vicine.

(R. Rusconi, *Predicazione e vita religiosa nella società italiana (da Carlo Magno alla Controriforma)*, Torino 1981: www.storia.unive.it/_RM/didattica/fonti/rusconi/00_indice.htm)

Testo 2: *Il mercante lioneese Valdo e la traduzione della Bibbia.*

I Valdesi furono così chiamati dal primo autore di questa eresia, che si chiamava Valdo. Vengono detti anche Poveri di Lione, poiché in tale città essi iniziarono a professare la povertà [...]. Un uomo molto ricco della suddetta città, di nome Valdo, ascoltando i Vangeli, poiché non era molto colto, ma desiderava capire ciò che volevano dire, fece un patto con i sopradetti sacerdoti, con l'uno perché glieli traducesse in volgare, con l'altro perché mettesse per iscritto ciò che l primo dettava: cosa che essi fecero. E lo stesso venne fatto per molti libri della Bibbia e per molte *auctoritates* di santi, radunate per argomenti, che chiamavano «sentenze». E quest'uomo, leggendo spesso questi testi e mandandoli a memoria, si ripropose di osservare la perfezione evangelica come l'avevano osservata gli apostoli; e, venduti tutti i suoi beni, per disprezzo del mondo, gettava nel fango i suoi denari, per i poveri; e si arrogava, come un usurpatore, l'ufficio degli apostoli, predicando per i quartieri e per le piazze i Vangeli e tutto ciò che aveva mandato a memoria, radunando presso di sé molti uomini e donne perché facessero la stessa cosa, facendo imparare anche ad essi i Vangeli; ed essi, che esercitavano tutti mestieri umilissimi, li mandava anche nei villaggi circostanti a predicare. Questi, pertanto, sia uomini che donne, ignoranti ed incolti, andando per i villaggi, penetrando nelle case, predicando nelle piazze e persino nelle chiese, spingevano altri a fare lo stesso. Dal momento però che la loro mancanza di preparazione e la loro ignoranza diffondevano ovunque errori e scandali, furono convocati dall'arcivescovo di Lione, di nome Giovanni, il quale proibì loro di intromettersi nell'esposizione e nella predicazione delle Scritture. Ma essi fecero ricorso ad una risposta degli apostoli; il loro capo, facendo proprio il ruolo di Pietro, come quegli aveva risposto ai principi dei sacerdoti, disse: «Bisogna obbedire piuttosto a Dio che non agli uomini», Dio che aveva prescritto agli apostoli: «Predicate il vangelo ad ogni creatura». Come se il Signore avesse detto a loro ciò che aveva detto agli apostoli, i quali, tuttavia, non ebbero la presunzione di predicare fino a che non furono ricoperti di virtù dall'alto, in maniera perfetta e completa, e non ricevettero il dono delle lingue. (*Ibid.*)

Testo 3: *I Valdesi al vaglio della curia pontificia.*

Vedemmo al concilio celebrato a Roma sotto papa Alessandro III i Valdesi, uomini idioti, illetterati, che prendono nome dal loro capo Valdo, che era un cittadino di Lione, sul fiume Rodano: essi presentarono al papa un libro scritto in lingua gallica, in cui erano contenuti il testo e il commento al libro dei Salmi ed a parecchi libri del Nuovo e del Vecchio Testamento. Costoro chiedevano con molta insistenza che venisse loro confermata l'autorizzazione a predicare, dal momento che si credevano esperti, mentre a stento erano apprendisti. [...]. Forse che si danno le perle ai porci, e la parola agli idioti, che sappiamo essere incapaci di riceverla? Figuriamoci dunque di dare quanto hanno ricevuto! Dio ce ne scampi, e che vengano tolti di mezzo! [...] Vennero condotti da me due valdesi, che sembravano i più importanti nella loro setta, per disputare con me della fede: non per amore della ricerca della verità, ma per convincermi e chiudermi la bocca, come se io dicessi cose inique. [...] Dapprima proposi argomenti facilissimi, che a nessuno è lecito ignorare, sapendo che, quando l'asino mangia i cardi, le sue labbra non tengono in nessuna considerazione la lattuga: «Credete in Dio padre?». Essi risposero: «Crediamo». «E nel figlio?». Risposero: «Crediamo». E nello Spirito Santo?». Risposero: «Crediamo». E di nuovo domandai: «Nella madre di Cristo?», ed essi allo stesso modo risposero: «Crediamo». E vennero derisi con grandi schiamazzi da tutti, se ne andarono confusi, ed a ragione, perché non erano guidati da nessuno e invece desideravano divenire guide, allo stesso modo di Fetonte [*cfr.* Ovidio, *Metamorfosi*, II, 192] che non conosceva neppure il nome dei suoi cavalli. (*Ibid.*)

Testo 4: *Gli Umiliati lombardi.*

Dopo essere scampato alla furia di un fiume in piena giunsi in una città, vale a dire a Milano, che è un covo di eretici, dove rimasi per alcuni giorni e predicai in vari luoghi la parola di Dio. A stento si trova in tutta la città chi resista agli eretici, eccettuati taluni santi uomini e donne religiose, che dagli uomini maliziosi e mondani vengono chiamati "Patareni", mentre dal sommo pontefice - dal quale hanno ricevuto l'autorizzazione a predicare e ad opporsi agli eretici, e la conferma della loro forma di vita religiosa - sono chiamati "Umiliati": «essi sono coloro che», avendo lasciata ogni cosa per Cristo, si radunano in diversi luoghi, «vivono del lavoro delle loro mani», predicano di frequente la parola di Dio e la ascoltano volentieri, «perfetti e saldi nella fede, efficaci nelle opere». A tal punto si è moltiplicata questa forma di vita religiosa nella diocesi di Milano, che essi costituirono 150 congregazioni conventuali, di uomini da una parte, di donne dall'altra, eccettuati coloro che sono rimasti nelle proprie case. (*Ibid.*)

Testo 5: *Francesco predica agli uccelli.*

Francesco da quel momento si dedicò con devozione all'ufficio della predicazione per tutta l'Italia e le altre nazioni e soprattutto nella città di Roma. Ma il popolo romano, nemico di ogni bene, a tal punto spregiò la predicazione di quell'uomo di Dio che non volle ascoltarlo e neppure assistere alle sue sante esortazioni. Alla fine, dopo che ebbero disertato le sue prediche per parecchi giorni, Francesco li biasimò aspramente per la durezza del loro cuore: «Mi addolora molto - disse - per la vostra miseria, perché non solo disprezzate me, servo del Cristo, ma in me disprezzate anche lui, dal momento che vi ho annunciato l'Evangelo del Redentore del mondo. E ora, andandomene da questa città, invoco a testimone della vostra desolazione colui che ne è testimone fedele nei cieli. E per la vostra vergogna vado ad annunciare l'Evangelo del Cristo agli animali bruti e agli uccelli del cielo, affinché, ascoltate le parole di salvezza di Dio, obbediscano ad esse e si ammansiscano».

E così, uscendo dalla città, trovò nella periferia i corvi, gli avvoltoi e le gazze che razzolavano tra le carogne, e molti altri uccelli che volavano in cielo, e disse loro: «Vi comando, nel nome di Gesù Cristo, che i giudei crocifissero, la cui predicazione i romani miserabili hanno disprezzato, che veniate a me per ascoltare la parola di Dio nel nome di colui che vi creò e che nell'arca di Noè vi salvò dalle acque del diluvio».

E subito al suo ordine quell'immensa moltitudine di uccelli gli si accostò e lo circondò, e - fattosi silenzio e cessato ogni cinguettio - per lo spazio di mezza giornata non si mossero da quel luogo per ascoltare le parole dell'uomo di Dio, sempre guardando il volto di lui che predicava. Quando i romani vennero a sapere, da coloro che entravano e uscivano dalla città, di questo avvenimento stupefacente - per tre giorni l'uomo di Dio radunò in quello stesso luogo gli uccelli -, uscì dalla città il clero accompagnato da una grande folla e con grande venerazione fecero entrare in città l'uomo di Dio. Ed egli, con l'olio della sua predicazione e delle sue suppliche, da allora addolcì e mutò in meglio i loro cuori, sterili e induriti dall'ostinazione. (*Ibid.*)

VII: Percorso monografico: *Cristiani in armi: dalla 'guerra giusta' alla 'guerra santa'.*

Testo 1: *La riflessione di Sant'Agostino in una lettera al generale romano Bonifacio (416 o 417)*

Non credere che non possa piacere a Dio nessuno il quale faccia il soldato tra le armi destinate alla guerra. Era guerriero il santo re David, al quale il Signore diede una sì grande testimonianza. Erano guerrieri moltissimi altri giusti di quel tempo. [...] Quando perciò indossi le armi per combattere, pensa anzitutto che la tua stessa vigoria fisica è un dono di Dio; così facendo non ti passerà neppure per la mente di abusare d'un dono di Dio contro di lui. La parola data, infatti, si deve mantenere anche verso il nemico contro il quale si fa guerra; quanto più dev'essere mantenuta verso l'amico per il quale si combatte! La pace deve essere nella volontà e la guerra solo una necessità, affinché Dio ci liberi dalla necessità e ci conservi nella pace! Infatti non si cerca la pace per provocare la guerra, ma si fa la guerra per ottenere la pace! Anche facendo la guerra sii dunque ispirato dalla pace in modo che, vincendo, tu possa condurre al bene della pace coloro che tu sconfiggi. Beati i pacificatori - dice il Signore - perché saranno chiamati figli di Dio 18. Ora, se la pace umana è tanto dolce a causa della salvezza temporale dei mortali, quanto più dolce è la pace divina, a causa dell'eterna salvezza degli Angeli! Sia pertanto la necessità e non la volontà il motivo per togliere di mezzo il nemico che combatte. (www.agustinus.it)

Testo 2: *Un capitulare carolingio emanato durante la conquista della Sassonia (785)*

Sono state stabilite per prime le [disposizioni] sugli articoli di maggiore importanza:

1. Si è convenuto concordemente che le chiese cristiane, che si stanno ora costruendo in Sassonia e vengono consacrate a Dio, godano di un rispetto non inferiore ma anzi assai superiore di quello un tempo tributato ai luoghi sacri degli idoli.

2. Se qualcuno avrà trovato rifugio in una chiesa, nessuno osi cacciarlo di lì con la forza, ma abbia pace finché non si presenti davanti al placito, e per il rispetto di Dio e dei santi, e la riverenza della sua chiesa, abbia salva la vita e non subisca mutilazione alcuna. Compia però un atto di riparazione secondo quello che potrà e che gli verrà intimato; e venga condotta così alla presenza del re che lo mandi dove piacerà alla sua clemenza.

3. Se qualcuno sarà entrato a forza in una chiesa e ne avrà sottratto qualcosa con la violenza o il furto, o avrà dato fuoco alla chiesa stessa, sia messo a morte.

4. Se qualcuno in sfregio alla religione cristiana avrà trascurato il santo digiuno di Quaresima e avrà mangiato carne, sia messo a morte; previa però una valutazione da parte del sacerdote che non sia magari per necessità che accada a qualcuno di mangiare carne.

5. Se qualcuno avrà ucciso un vescovo, un prete o un diacono, ugualmente sarà punito con la pena capitale.

6. Se qualcuno, ingannato dal diavolo, avrà creduto secondo la superstizione pagana che un uomo o una donna sia una strega e divori gli uomini; e perciò l'abbia bruciata, o ne abbia fatto mangiare le carni, o l'abbia mangiata, sarà punito con la sentenza capitale.

7. Se qualcuno, secondo il rito pagano, avrà fatto consumare dalle fiamme il corpo di un defunto e avrà ridotto in cenere le sue ossa, sarà punito con la pena capitale.

8. Se in seguito, nel popolo dei Sassoni, qualcuno che si celi tra loro non battezzato avrà voluto nascondersi sdegnando di ricevere il battesimo e preferendo rimanere pagano, sia messo a morte.

9. Se qualcuno avrà sacrificato un uomo al diavolo offrendolo come vittima ai demoni secondo l'uso pagano, sia messo a morte.

10. Se qualcuno avrà congiurato con i pagani contro i cristiani, o con loro si sarà ostinato ad osteggiare i cristiani, sia messo a morte; ugualmente chiunque si sarà reso complice di macchinazioni contro il re o la gente cristiana, sia messo a morte. [...]

14. Se però, per questi reati capitali commessi in segreto, qualcuno sarà ricorso spontaneamente ad un sacerdote e, confessatosi, avrà voluto farne penitenza, su testimonianza del sacerdote abbia salva la vita.

(*Antologia delle fonti altomedievali*, cit.)

Testo 3 *Una risposta di papa Giovanni VIII all'imperatore Luigi II il Balbo (878)*

La Vostra venerabile fraternità ha tentato di sapere, tramite una domanda discreta, se coloro che, per la difesa della santa Chiesa di Dio, per il sostegno della religione cristiana e dello Stato, sono caduti recentemente in battaglia o cadranno in futuro, potranno ottenere il perdono delle loro colpe. Confidando nella giusta benevolenza di Cristo Nostro Dio, noi osiamo rispondere che coloro che cadono sul campo di battaglia, avendo in sé l'amore per la religione cattolica, entreranno nel riposo della vita eterna combattendo coraggiosamente contro i pagani e gli infedeli, poiché il signore si è degnato di dire per mezzo del suo profeta "A qualunque ora egli si penta, io non mi ricorderò più di tutte le se iniquità", e in buon ladrone sulla croce ha meritato il paradiso grazie alla sola confessione della sua fede [...] Nella nostra umiltà, per intercessione del beato apostolo Pietro, cui appartiene il potere di legare e slegare sul cielo e sulla terra, per quanto si possa fare, noi li assolviamo e li raccomandiamo a Dio con le nostre preghiere.

(J. Flori, *La guerra santa. La formazione dell'idea di crociata nell'Occidente cristiano*, Bologna 2003)

Testo 4: *La pace di Dio: un giuramento promosso dal vescovo Guérin di Beauvais (1023)*

Non invaderò in nessun modo una chiesa. In ragione della sua immunità, non invaderò neppure i magazzini che sono nella cinta di una chiesa, salvo se un malfattore abbia violato questa pace o per un omicidio o per prendere un uomo o un cavallo. Ma se invado per questi motivi i suddetti magazzini, non porterò via nulla, se non il malfattore o il suo equipaggiamento, consapevolmente.

Non attaccherò il chierico o il monaco se non portano le armi del mondo, né quello che cammina con loro senza lancia né scudo; non prenderò il loro cavallo, salvo il caso di flagrante delitto che mi autorizzi a farlo o

a meno che essi abbiano rifiutato di riparare la loro colpa nello spazio di quindici giorni dopo il mio avvertimento.

Non prenderò il bue, la vacca, il maiale, la pecora, l'agnello, la capra, l'asino e il fardello che porta, la giumenta e il suo puledro non domo. Non assalirò il contadino né la contadina, i sergenti o i mercanti; non prenderò il loro denaro; non li costringerò al riscatto; non li rovinerò prendendo i loro averi col pretesto della guerra del loro signore, e non li batterò per toglier loro il sostentamento.[...]

Non attaccherò il mercante né il pellegrino e non li spoglierò, salvo se commettono qualche malefatta. Non ucciderò il bestiame dei contadini, se non per il mio nutrimento e quello della mia scorta.

Non catturerò il contadino e non gli toglierò il sostentamento per istigazione perfida del suo signore.

Non attaccherò le donne nobili, né quelli che circoleranno con esse, in assenza del loro marito, a meno che non trovi che commettono qualche malefatta contro di me nel loro movimento; mi comporterò allo stesso modo con le vedove e le monache.

Non spoglierò neppure quelli che trasportano vino su carrette e non prenderò i loro buoi. Non fermerò i cacciatori, i loro cavalli e i loro cani, salvo se mi nuocciono, a me o a tutti quelli che hanno assunto lo stesso impegno e l'osservano nei miei confronti.

Eccettuo le terre che sono del mio allodio e del mio feudo, o mi appartengono in franchigia, o sono sotto la mia protezione o di mia spettanza. Eccettuo ancora i casi in cui costruirò o assiederò un castello, il caso in cui sarò presso l'esercito del re e dei nostri vescovi, o alla cavalcata. Ma anche allora, esigerò soltanto ciò che sarà necessario per il mio sostentamento e non riporterò a casa nient'altro che i ferri dei miei cavalli. Nell'esercito, non violerò l'immunità delle chiese, a meno che non m'impediscano l'acquisto e il trasporto dei viveri.

Dall'inizio della Quaresima fino a Pasqua non attaccherò il cavaliere che non porta le armi del mondo e non gli toglierò il sostentamento che avrà con sé. Se un contadino fa torto a un altro contadino o a un cavaliere, aspetterò quindici giorni, dopo di che, se non avrà riparato, m'impadronirò di lui, ma prenderò dei suoi averi solo quanto è legalmente fissato.

(*Antologia delle fonti altomedievali*, cit.)

Testo 5: *Gregorio VII inventore della 'crociata'? Una lettera ai difensori della Chiesa (1074).*

Gregorio, Servo dei Servi di Dio, a tutti coloro che vorranno difendere la fede rivolge saluto e benedizione.

Vi informo con la presente che il latore di questa lettera, nel suo recente ritorno d'Oltremare, è giunto a Roma per renderci visita. Riportava ciò che aveva udito da molti altri, e cioè che la gente pagana ha sopraffatto i cristiani con incredibile crudeltà, ha devastato ogni luogo quasi fin sotto le mura di Costantinopoli e ora governa le terre conquistate con tirannica violenza; essi hanno ammazzato molte centinaia di cristiani come fossero pecore. Se amiamo Dio e vogliamo essere riconosciuti come cristiani dobbiamo essere colpiti dal dolore di fronte alla sventura del grande impero e dall'uccisione di così tanti cristiani. Ma essere soltanto addolorati non esaurisce il nostro dovere. L'esempio del nostro Redentore e il legame di fraterno amore richiede di offrire le nostre vite per liberarli "poiché Egli ha donato la vita per noi: e noi abbiamo il dovere di dare la vita per i nostri fratelli" (1 Gv 3,16). Sappiate quindi che confidiamo nella misericordia di Dio e che ci adoperiamo in ogni modo nell'organizzare preparativi per rendere aiuto all'impero cristiano il più presto possibile. Perciò vi supplico nella fede per mezzo della quale siete stati uniti a Cristo nell'adozione a figli di Dio e per l'autorità di S. Pietro, principe degli apostoli, invitandovi ad essere profondamente commossi dalle ferite e dal sangue dei vostri fratelli e dal pericolo per il suddetto impero e, per amore di Cristo, di intraprendere il difficile compito di sorreggere i vostri fratelli.

(trad. da Internet Medieval Source Book: www.fordham.edu/halsall/source/g7-cde1078.html)

Testo 6: *Urbano II richiede il sostegno armato per la difesa di Tarragona (1089).*

Per vostra penitenza e per il perdono dei vostri peccati, noi vi incarichiamo di agire con tutto il vostro potere e tutta la vostra ricchezza per la restaurazione di questa chiesa. Noi consigliamo a coloro che, per spirito di penitenza e di pietà. Desiderano andare come pellegrini a Gerusalemme o in qualche altro posto, di destinare piuttosto le spese e gli sforzi di un viaggio simile alla restaurazione della chiesa di Tarragona, così che, con l'aiuto di Dio, una sede episcopale possa essere per voi sicura e questa città possa levarsi come una muraglia e un bastione della cristianità contro i pagani. Con la grazia di Dio, noi vi promettiamo la stessa indulgenza che guadagnereste con quel viaggio.

(J. Flori, *La guerra santa* cit.)

Testo 7: *L'appello di Clermont* (1095) nella testimonianza indiretta di Fucherio di Chartres.

Poiché, o figli di Dio, gli avete promesso di osservare tra voi la pace e di custodire fedelmente le leggi con maggior decisione di quanto siate soliti, è il caso d'impegnare la forza della vostra onestà (ora che la correzione divina vi ha rin vigoriti) in qualche altro servizio a vantaggio di Dio e vostro. È necessario che vi affrettiate a soccorrere i vostri fratelli orientali, che hanno bisogno del vostro aiuto e lo hanno spesso richiesto. Infatti, come a molti di voi è già stato detto, i Turchi, gente che viene dalla Persia e che ormai ha moltiplicato le guerre occupando le terre cristiane sino ai confini della Romània uccidendo molti e rendendoli schiavi, rovinando le chiese, devastando il regno di Dio, sono giunti fino al Mediterraneo cioè al Braccio di San Giorgio [cioè, il Bosforo]. Se li lasciate agire ancora per un poco, continueranno ad avanzare opprimendo il popolo di Dio. Per la qual cosa insistentemente vi esorto - anzi non sono io a farlo, ma il Signore - affinché voi persuadiate con continui incitamenti, come araldi di Cristo [*si rivolge ai partecipanti al concilio*], tutti, di qualunque ordine (cavalieri e fanti, ricchi e poveri), affinché accorrano subito in aiuto ai cristiani per spazzare dalle nostre terre quella stirpe malvagia. Lo dico ai presenti e la comando agli assenti, ma è Cristo che lo vuole. Per tutti quelli che partiranno, se incontreranno la morte in viaggio o durante la traversata o in battaglia contro gli infedeli, vi sarà l'immediata remissione dei peccati: ciò io accordo ai partenti per l'autorità che Dio mi concede.

Che vergogna sarebbe se gente così turpe, degenerare, serva dei demoni, sconfiggesse uomini forniti di fede in Dio e resi fulgidi dal nome di Cristo! E quante accuse il Signore stesso vi muoverà, se non aiutate chi come voi si trova nel nòvero dei cristiani! Si affrettino alla battaglia contro gli infedeli, che avrebbe già dovuto incominciare ed esser portata felicemente a termine, coloro che prima erano soliti combattere illecitamente contro altri cristiani le loro guerre private! Diventino cavalieri di Cristo, quelli che fino a ieri sono stati briganti! Combattano a buon diritto contro i barbari, coloro che prima combattevano contro i fratelli e i consanguinei! Conseguano un premio eterno, coloro che hanno fatto il mercenario per pochi soldi! Quelli che si stancavano danneggiandosi anima e corpo, s'impegnino una buona volta per la salute di entrambi! Poiché quelli che sono qui tristi e poveri, là saranno lieti e ricchi; quelli che sono qui avversari del Signore, là Gli saranno amici. Né indugino a muoversi: ma, passato quest'inverno, affittino i propri beni per procurarsi il necessario al viaggio e si mettano risolutamente in cammino.

(F. Cardini, *Il movimento crociato*, Firenze 1972: www.storia.unive.it/_RM/didattica/strumenti/cardini/indice.htm)

Nota bibliografica

Per un panorama degli studi e della ricerca sulla 'guerra santa' e le crociate, v. la ricca voce *Le Crociate*, a cura di Luigi Russo, in *Reti medievali – Repertorio* all'url:

http://www.rm.unina.it/repertorio/rm_russo_le_crociate.html

Fra gli studi che verranno citati a lezione si possono elencare:

F. Cardini, *Studi sulla storia e sull'idea di crociata*, Roma 1993

C. Erdmann, *Alle origini dell'idea di crociata*, Spoleto 1996 [ed. or. 1935]

J. Flori, *La guerra santa. La formazione dell'idea di crociata nell'Occidente cristiano*, Bologna 2003 [ed. or. 2001]

The Oxford History of the Crusades, J. Riley-Smith (a cura di), Oxford 1999

P. Partner, *Il Dio degli eserciti. Islam e Cristianesimo: le guerre sante*, Torino 1997 [ed. or. 1997]

J. Riley-Smith, *Breve storia delle crociate*, Milano 1994 [ed. or. 1987]

C. Tyerman, *L'invenzione delle crociate*, Torino 2000 [ed. or. 1998]